



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELLE RISORSE E PER L'ATTUAZIONE DEI
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE MINORILE
Ufficio III

**Ai Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali
dell'Area Negoziale dei Dirigenti di Polizia Penitenziaria
del personale non Dirigente del Corpo di Polizia Penitenziaria
del personale non dirigente del Comparto Funzioni Centrali
della Carriera Dirigenziale Penitenziaria
del personale dirigente del Comparto Funzioni Centrali
Loro sedi**

Oggetto: Schema di Decreto del Ministro della giustizia recante modifiche al Decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2022, concernente l'individuazione presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità degli uffici di livello dirigenziale non generale, la definizione dei relativi compiti, nonché l'organizzazione delle articolazioni territoriali ai sensi dell'art. 16, comma 1 e comma 2, del d.P.C.M. n. 84/2015.

Si trasmette, per opportuna conoscenza, lo schema di decreto ministeriale concernente l'individuazione presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità degli uffici di livello dirigenziale non generale, la definizione dei relativi compiti, nonché l'organizzazione delle articolazioni territoriali ai sensi dell'art. 16, comma 1 e comma 2, del d.P.C.M. n. 84/2015.

Si richiede di far pervenire, ove ritenuto opportuno, utili osservazioni entro e non oltre il 2 aprile c.a.

Cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Alessandro Buccino Grimaldi



Ministero della Giustizia

SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA RECANTE
MODIFICHE AL DECRETO DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 18
OTTOBRE 2022, CONCERNENTE L'INDIVIDUAZIONE PRESSO IL
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ DEGLI
UFFICI DI LIVELLO DIRIGENZIALE NON GENERALE, LA DEFINIZIONE
DEI RELATIVI COMPITI, NONCHÉ L'ORGANIZZAZIONE DELLE
ARTICOLAZIONI DIRIGENZIALI TERRITORIALI AI SENSI DELL'ART. 16
COMMA 1 E COMMA 2 DEL D.P.C.M. N. 84/2015.



Il Ministro della Giustizia

VISTA la legge 4 agosto 1988, n. 400, recante *“Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”* e, in particolare, l’articolo 17, comma 4-bis, lettera e);

VISTA la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante *“Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”*;

VISTO il D.P.R. 22 settembre 1988 n. 488 recante *“Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni”*;

VISTO il decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 272 recante *“Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del D.P.R. 22 settembre 1988 n. 488 recante Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni”*;

VISTA la legge 15 dicembre 1990, n. 395 recante *“Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, recante *“Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà”*;

VISTO il decreto legislativo 21 maggio 2000 n.146 recante *“Adeguamento delle strutture e degli organici dell’Amministrazione penitenziaria e dell’Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché l’istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria a norma dell’art.12 della legge 28 luglio 1999 n.266”* e, in particolare, l’art. 6;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121 recante *“Disciplina dell’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84, recante: *«Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche»*, ed in particolare l’articolo 7, che istituisce il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità; nonché l’articolo 16, comma 1, che prevede l’adozione di decreti del Ministro per la individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale nonché per la

definizione dei relativi compiti e la distribuzione dei predetti tra le strutture di livello dirigenziale generale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 99, recante *“Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli Uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n.84”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2020, n. 175, recante *“Modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84 in materia di articolazioni decentrate dell'Amministrazione giudiziaria”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 aprile 2022, n. 54, recante *“Modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84 e al regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero della giustizia, nonché dell'Organismo indipendente di valutazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 100”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 giugno 2022, n. 102, recante *“Modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, relativamente agli uffici centrali e articolazioni territoriali della Direzione generale dell'esecuzione penale esterna e di messa alla prova del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità”*;

VISTO il decreto ministeriale 2 ottobre 2017, recante *“ripartizione delle dotazioni organiche del Corpo di polizia penitenziaria in adeguamento alla nuova dotazione organica definita con il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95”*;

VISTO il decreto ministeriale 18 ottobre 2022 concernente l'individuazione presso il Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità degli uffici di livello dirigenziale non generale, la definizione dei relativi compiti, nonché l'organizzazione delle articolazioni dirigenziali territoriali ai sensi dell'articolo 16, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015 n. 84;

VISTO il decreto ministeriale 20 settembre 2023 recante la classificazione degli Uffici interdistrettuali e distrettuali di esecuzione penale esterna, nonché degli Uffici dirigenziali non generali presso la sede centrale del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità;

VISTO il decreto ministeriale 30 novembre 2023 di classificazione degli Istituti penali per i minorenni;

SU PROPOSTA del Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità;

SENTITE le organizzazioni sindacali di settore;

DECRETA

Art. 1
(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
 - a. "Amministrazione": il Dipartimento della giustizia minorile e di comunità;
 - b. "Capo del Dipartimento": il Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità;
 - c. "Vice Capo del Dipartimento": il Vice Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità;
 - d. "Regolamento": il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n.84 e successive modifiche e integrazioni;
 - e. "Uffici interdistrettuali": gli Uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna;
 - f. "Uffici distrettuali": gli Uffici distrettuali di esecuzione penale esterna;
 - g. "Centri": i Centri per la giustizia minorile;
 - h. "Istituti": gli Istituti penali per i minorenni di livello dirigenziale non generale;
 - i. "Corpo": il Corpo di Polizia penitenziaria.

Art. 2
(Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto individua le unità dirigenziali non generali nell'ambito dell'Ufficio del Capo del Dipartimento e degli Uffici dirigenziali generali istituiti presso l'Amministrazione centrale, per i funzionari della carriera dirigenziale penitenziaria e i dirigenti di area amministrativa, nonché per i primi dirigenti e i dirigenti superiori del Corpo.
2. Le articolazioni dirigenziali centrali dell'Amministrazione, nonché il relativo organico, sono individuati nella tabella A allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante.
3. Il presente decreto individua altresì le unità dirigenziali non generali territoriali dell'Amministrazione.
4. Le articolazioni dirigenziali territoriali dell'Amministrazione, nonché il relativo organico, sono individuati nelle tabelle B, C e D allegate al presente decreto e che ne costituiscono parte integrante.

TITOLO II
AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Capo I
Disposizioni generali e Ufficio del Capo del Dipartimento

Art. 3
(Disposizioni generali)

1. L'articolazione centrale dell'Amministrazione è costituita:

- a) dall'Ufficio del Capo Dipartimento;
- b) dalla Direzione generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile;
- c) dalla Direzione generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova.

Art. 4
(Ufficio del Capo del Dipartimento)

1. L'Ufficio del Capo del Dipartimento è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale non generale, con i compiti per ciascuno di seguito indicati:

- a) Ufficio I: affari generali, bilancio, sistemi informativi, programmazione generale e assegnazione risorse; monitoraggio e analisi statistica; in raccordo con l'Ufficio di gabinetto e con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, progettazione e controllo di gestione a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché attività generali necessarie per l'attuazione del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione a norma dell'articolo 1, comma 5, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e per gli adempimenti connessi alla trasparenza della pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; nomina dei componenti privati dei Tribunali per i minorenni;
- b) Ufficio II: affari esterni, concertazione interistituzionale; coordinamento delle strutture territoriali; raccordo con il Capo Dipartimento della amministrazione penitenziaria per la collaborazione dell'esecuzione penale esterna all'osservazione e al trattamento dei detenuti adulti; studio, ricerca, proposte e pareri; relazioni internazionali, progettazione ed innovazione;
- c) Ufficio III: attività ispettiva e di controllo;
- d) Ufficio IV: adempimenti connessi alla qualità di autorità centrale ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera c), del Regolamento.
- e) Servizio Sicurezza: verifica dei servizi espletati sul territorio nazionale e dell'applicazione dei modelli operativi del Corpo emanati dalle direzioni generali; direzione del servizio di sicurezza della sede centrale del Dipartimento; attività di vigilanza e di sicurezza; elaborazione dei piani di impiego del personale del Corpo lì in servizio; raccordo con l'Amministrazione penitenziaria e con il Ministero dell'interno per l'accesso e l'uso dello SDI e delle banche dati in dotazione alle Forze di Polizia.

2. Il Capo del Dipartimento, con proprio decreto, organizza e disciplina la segreteria del Capo Dipartimento e il servizio controllo di gestione.

3. Presso il Vice Capo del Dipartimento opera un vice consigliere ministeriale con compiti di studio, consulenza e ricerca.

Capo II **Uffici delle Direzioni generali**

Art. 5 **(Disposizioni generali)**

1. Ciascuna Direzione generale ha competenza in materia di controllo, monitoraggio, verifica e ripartizione dei fondi di bilancio ad essa assegnati.

Art. 6 **(Direzione generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile)**

1. La Direzione generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile è articolata nei seguenti uffici di livello dirigenziale non generale, con i compiti per ciascuno di seguito indicati:

- a) Ufficio I: esecuzione dei provvedimenti del giudice minorile in area penale esterna ed in area penale interna; organizzazione e coordinamento dei servizi minorili; coordinamento delle strutture minorili sul territorio;
- b) Ufficio II: promozione di interventi di prevenzione della devianza; rapporti, consulenze e convenzioni con gli enti locali per l'attività trattamentale; promozione della giustizia riparativa e della mediazione, in coordinamento, per gli adulti, con l'ufficio I di cui all'articolo 7;
- c) Ufficio III: assunzione e gestione del personale dirigenziale e non dirigenziale appartenente ai vari comparti; relazioni sindacali; provvedimenti disciplinari; contenzioso; trattamento economico e di missione - previdenziale ed assistenziale - analisi dei fabbisogni di personale e predisposizione del conto annuale della spesa;
- d) Ufficio IV: progettazione, manutenzione e gestione del patrimonio immobiliare, programmazione acquisti, approvvigionamento e gestione dei beni mobili e strumentali; assegnazione e gestione patrimoniale degli alloggi demaniali; locazioni passive; mensa personale e vitto detenuti; cassa ed economato.
- e) Divisione I: gestione del personale del Corpo; pianificazione dei fabbisogni e dimensionamento degli organici; attività istruttoria ai fini delle relazioni sindacali; gestione telecomunicazioni e degli impianti di sicurezza; acquisizione e gestione dei beni mobili e strumentali conferenti ai compiti istituzionali del Corpo nel Dipartimento; acquisizione e gestione degli automezzi di servizio.
- f) Divisione II: elaborazione dei modelli operativi, coordinamento e controllo delle attività dei reparti del Corpo nei Centri per la giustizia minorile, gli Istituti penali per i minorenni e i Centri di prima accoglienza; coordinamento delle traduzioni e dei piantonamenti dei detenuti e degli accompagnamenti dei minori e giovani adulti assegnati alle comunità sul territorio nazionale.

2. Presso il Direttore generale operano due vice consiglieri ministeriali, con compiti di studio, consulenza e ricerca.

Art. 7

(Direzione generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova)

1. La Direzione generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova è articolata nei seguenti uffici di livello dirigenziale non generale, con i compiti per ciascuno di seguito indicati:

- a) Ufficio I: organizzazione e coordinamento degli uffici territoriali per l'esecuzione penale esterna; monitoraggio delle attività degli uffici di esecuzione penale esterna; rapporti con gli enti locali e le organizzazioni di volontariato per l'attività trattamentale;
- b) Ufficio II: attuazione ed esecuzione dei provvedimenti della magistratura di sorveglianza; organizzazione dei servizi per l'esecuzione delle misure alternative alla detenzione o di comunità; organizzazione e coordinamento delle attività degli Uffici dell'esecuzione penale esterna negli istituti penitenziari; coordinamento e indirizzo per l'esecuzione delle misure di sicurezza;
- c) Ufficio III: attuazione ed esecuzione dei provvedimenti della magistratura ordinaria e onoraria; organizzazione dei servizi per l'esecuzione delle pene non detentive o sanzioni di comunità; convenzioni con gli enti o le organizzazioni di volontariato per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai fini della messa alla prova.
- d) Divisione I: elaborazione dei modelli operativi, coordinamento e controllo dei Nuclei del Corpo istituiti negli Uffici interdistrettuali e distrettuali di esecuzione penale esterna.

2. Presso il Direttore generale opera un vice consigliere ministeriale, con compiti di studio, consulenza e ricerca.

Titolo III

ARTICOLAZIONI DIRIGENZIALI TERRITORIALI

Art. 8

(Disposizioni generali)

1. Le articolazioni dirigenziali territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità sono:

- a) gli Uffici interdistrettuali;
- b) gli Uffici distrettuali;
- c) i Centri;
- d) gli Istituti.

2. Gli Uffici interdistrettuali ed i Centri assicurano l'unitarietà dell'azione amministrativa del settore degli adulti e dei minori in relazione all'attività operativa, ai rapporti con gli enti territoriali, alle iniziative progettuali. A tal fine, sulla base degli indirizzi e delle direttive emanate dall'Amministrazione, coordinano le attività di competenza dei rispettivi Uffici.

Art. 9

(Uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna)

1. Gli Uffici interdistrettuali sono individuati nella tabella B, allegata al presente decreto e hanno sede nelle città ivi indicate.
2. In applicazione dell'articolo 8, comma 2, gli uffici interdistrettuali coordinano e verificano l'attività degli uffici distrettuali e locali compresi nella propria circoscrizione, rappresentano l'Amministrazione presso gli organi statali, le Regioni e gli enti locali dello stesso territorio, promuovono azioni congiunte e progetti di intesa con enti privati e pubblici.
3. Gli Uffici interdistrettuali svolgono altresì i compiti attribuiti dall'articolo 72 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, nonché da altre disposizioni di legge.
4. Gli Uffici interdistrettuali sono dotati di autonomia contabile.
5. All'ufficio interdistrettuale è preposto un direttore e sono assegnati uno o più direttori aggiunti che lo coadiuvano nei compiti di cui ai commi 2 e 3. È fatto salvo quanto previsto dall'art. 5 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105.
6. Al Nucleo del Corpo negli Uffici interdistrettuali è preposto un Comandante, con qualifica di primo dirigente.

Art. 10

(Uffici distrettuali di esecuzione penale esterna)

1. Gli Uffici distrettuali ed il relativo organico dei dirigenti sono individuati nella tabella B, allegata al presente decreto e hanno sede nelle città ivi indicate.
2. Gli Uffici distrettuali provvedono all'attuazione, negli Uffici locali e nelle sezioni distaccate presenti nel distretto di competenza, delle direttive e degli indirizzi operativi emanati dal Capo del Dipartimento, dal Vice Capo, dai Direttori generali e dall'Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna di riferimento; individuano i fabbisogni e formulano all'Ufficio interdistrettuale proposte di intervento per le politiche di esecuzione penale esterna, proposte di programmazione e ripartizione delle risorse umane e finanziarie e progetti riguardanti la formazione e l'informazione.
3. Gli Uffici distrettuali esercitano, nella circoscrizione territoriale assegnata ai medesimi uffici, i compiti ad essi attribuiti dall'articolo 72 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, dalla legge 28 aprile 2014, n. 67 e da altre disposizioni di legge.
4. Gli Uffici distrettuali sono dotati di autonomia contabile.

Art. 11
(Centri per la giustizia minorile)

1. I Centri esercitano le funzioni ad essi attribuite dall'articolo 7 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272.
2. L'articolazione territoriale e l'organico dei dirigenti della carriera amministrativa e dei primi dirigenti del Corpo nei Centri sono determinati dall'allegata tabella C.

Art. 12
(Istituti penali per i minorenni di livello dirigenziale non generale)

1. Gli Istituti penali per i minorenni di livello dirigenziale non generale ed il relativo organico dei dirigenti sono individuati nella tabella D, allegata al presente decreto e hanno sede nelle città ivi indicate.
2. Gli Istituti esercitano i compiti ad essi attribuiti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, dal decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 488, dal decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121 e da altre disposizioni di legge.
3. Gli Istituti penali per i minorenni di livello dirigenziale non generale agiscono, nello svolgimento dei compiti ad essi assegnati, con autonomia organizzativa e gestionale, curano le relazioni sindacali e amministrano il personale assegnato. Sono dotati di autonomia contabile.

Titolo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13
(Norme di coordinamento, transitorie e finali)

1. Il decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2022 concernente l'individuazione presso il Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità degli uffici di livello dirigenziale non generale, la definizione dei relativi compiti, nonché l'organizzazione delle articolazioni dirigenziali territoriali ai sensi dell'articolo 16, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015 n. 84, è abrogato.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia.

Data in Roma,

Il Ministro
Carlo Nordio

ALLEGATO

TABELLA A (ARTICOLO 2 COMMA 2, ARTICOLO 4 COMMI 1 E 3 – ARTICOLI 6 E 7 COMMI 1 E 2)			
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ			
ARTICOLAZIONI DIRIGENZIALI E CENTRALI			
Articolazioni dirigenziali e centrali	Articolazioni dirigenziali	Organico dirigenti	Organico primi dirigenti e dirigenti superiori del Corpo
Ufficio del Capo Dipartimento	Ufficio I	1	-
	Ufficio II	1	-
	Ufficio III	1	-
	Ufficio IV	1	-
	Servizio Sicurezza		1 dirigente superiore
	vice consigliere		1 primo dirigente
Direzione Generale del personale e delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile	Ufficio I	1	-
	Ufficio II	1	-
	Ufficio III	1	-
	Ufficio IV	1	-
	Divisione 1	-	1 primo dirigente
	Divisione 2	-	1 primo dirigente
	vice consiglieri	-	2 primi dirigenti
Direzione generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova	Ufficio I	1	-
	Ufficio II	1	-
	Ufficio III	1	-
	Divisione I	-	1 primo dirigente
	vice consigliere	-	1 primo dirigente
Totale dirigenti struttura centrale		11	8

TABELLA B (ARTICOLO 2 COMMA 4, ARTICOLO 9 COMMA 1 E ARTICOLO 10 COMMA 1)

UFFICI INTERDISTRETTUALI E DISTRETTUALI DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA

REGIONE	Ufficio interdistrettuale sede	Organico dirigenti	Organico primi dirigenti del Corpo	Province di competenza	Ufficio distrettuale sede	Organico dirigenti	Province di competenza
PIEMONTE, VALLE D'AOSTA, LIGURIA	Torino	2	1	Torino, Alessandria, Aosta, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Vercelli, Verbano-Cusio-Ossola	Genova	1	Genova, Imperia, La Spezia, Massa-Carrara, Savona
LOMBARDIA	Milano	2	1	Milano, Lodi, Monza e Brianza, Pavia	Brescia	1	Brescia, Bergamo, Mantova, Cremona
					Como	1	Como, Lecco, Sondrio, Varese
VENETO, FRIULI-VENEZIA GIULIA, PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO	Venezia	2	1	Venezia, Belluno, Treviso, Padova, Rovigo	Verona	1	Verona, Vicenza
					Trento	1	Trento, Bolzano
					Trieste	1	Trieste, Gorizia, Udine, Pordenone
EMILIA-ROMAGNA, MARCHE	Bologna	2	1	Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini, Modena, Ferrara	Reggio Emilia	1	Reggio Emilia, Parma, Piacenza
					Ancona	1	Ancona, Pesaro-Urbino, Macerata, Fermo, Ascoli Piceno
TOSCANA, UMBRIA	Firenze	2	1	Firenze, Siena, Grosseto, Prato, Pistoia, Arezzo	Pisa	1	Livorno, Pisa, Lucca
					Perugia	1	Perugia, Terni

LAZIO, ABRUZZO, MOLISE	Roma	2	1	Roma, Frosinone, Latina, Viterbo, Rieti	Pescara	1	Pescara, Chieti, L'Aquila, Teramo, Campobasso, Isernia
CAMPANIA	Napoli	2	1	Napoli, Caserta	Salerno	1	Salerno, Benevento, Avellino
PUGLIA, BASILICATA	Bari	2	1	Bari, Foggia, Barletta- Andria- Trani	Lecce	1	Lecce, Brindisi, Taranto
					Potenza	1	Potenza, Matera
CALABRIA	Catanzaro	2	1	Catanzaro, Crotone, Cosenza	Reggio Calabria	1	Reggio Calabria, Vibo Valentia
SICILIA	Palermo	2	1	Palermo, Trapani	Catania	1	Catania, Messina Ragusa, Siracusa
					Caltanissetta	1	Agrigento, Caltanissetta, Enna
SARDEGNA	Cagliari	2	1	Cagliari, Sulcis Iglesiente, Medio Campidano, Oristano	Sassari	1	Sassari, Nord-Est Sardegna, Nuoro, Ogliastra
Totale organico dirigenti uffici interdistrettuali		22	11	Totale organico dirigenti uffici distrettuali		18	

TABELLA C (ARTICOLO 2 COMMA 4, ARTICOLO 11, COMMA 2)

CENTRI PER LA GIUSTIZIA MINORILE		ORGANICO DIRIGENTI	ORGANICO PRIMI DIRIGENTI DEL CORPO
Torino	Centro per la giustizia minorile per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria	1	1
Milano	Centro per la giustizia minorile per la Lombardia	1	1
Venezia	Centro per la giustizia minorile per il Veneto, il Friuli-Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano	1	1
Bologna	Centro per la giustizia minorile per l'Emilia-Romagna e le Marche	1	1
Firenze	Centro per la giustizia minorile per la Toscana e l'Umbria	1	1
Roma	Centro per la giustizia minorile per il Lazio, l'Abruzzo e il Molise	1	1
Napoli	Centro per la giustizia minorile per la Campania	1	1
Bari	Centro per la giustizia minorile per la Puglia e la Basilicata	1	1
Catanzaro	Centro per la giustizia minorile per la Calabria	1	1
Palermo	Centro per la giustizia minorile per la Sicilia	1	1
Cagliari	Centro per la giustizia minorile per la Sardegna	1	1
Totale dirigenti		11	11

TABELLA D (articoli 2 comma 4, articolo 12 comma 1)

Istituti penali per i minorenni di livello dirigenziale non generale		Organico Dirigenti
AIROLA (Benevento)	Istituto penale per i minorenni	1
BARI	Istituto penale per i minorenni	1
CATANIA	Istituto penale per i minorenni	1
NISIDA (Napoli)	Istituto penale per i minorenni	1
MILANO	Istituto penale per i minorenni	1
ROMA	Istituto penale per i minorenni	1
TORINO	Istituto penale per i minorenni	1
Totale dirigenti		7